

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 29/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 20 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Giomarelli Luca (lic. conc./cond. n. 361784) e Tellone Pasquale (lic. conc./cond. 296509 e lic. cond. n. 289430).

Fatto

Con atto del 27 giugno 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati Luca Giomarelli e Pasquale Tellone per violazione degli artt. 8,1 ed 8.4 R.S.N. 2016, perché all'esito della gara "X30 Challenge Europa by JAME" (Pista 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo, 27/28 marzo 2016), reciprocamente accusandosi di scorrettezze commesse nel corso di essa, erano venuti alle mani.

All'udienza del 20 settembre 2016, fissata per la trattazione del caso, l'incolpato Tellone, comparso dinanzi al Collegio, ha respinto ogni addebito, deducendo di essere stato vittima di aggressione da parte del Giomarelli; ed ha prodotto un DVD contenente la video registrazione della detta aggressione. Il sig. Giomarelli, ritualmente intimato, non è comparso; ha fatto pervenire memoria con la quale, ammettendo di avere dato una spinta al Tellone, ha allegato a propria giustificazione pretese scorrettezze da questo commesse nel corso della gara; ed ha lamentato di essere stato poi insultato dallo stesso Tellone e dal padre di lui.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'assoluzione del Tellone e per l'affermazione della responsabilità disciplinare del Giomarelli con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per mesi 12 e dell'ammenda in €. 2.000,00.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che i Commissari sportivi hanno sanzionato con l'esclusione dalla gara entrambi gli incolpati con la stessa motivazione: "pilote aggressif: bagarre à l'arrivée", senza ulteriori precisazioni; né informazioni di dettaglio sono state fornite dal C.S. sig. Goldoni nella sua segnalazione del fatto e nelle sue dichiarazioni al Procuratore Federale. Per quanto è dato desumere dagli atti sembra che il sig. Goldoni non sia stato presente alla "bagarre" e che l'episodio non abbia avuto particolare rilevanza, considerato che i Carabinieri, già presenti in loco a causa di altra vicenda, non hanno ritenuto di redigere verbali o relazioni.

Non è dato conoscere se le pretese scorrettezze in corso di gara, che ciascuno degli incolpati addebita all'altro, fossero state effettivamente tali; né a chi dei due dovesse addebitarsi la modesta collisione, nella quale il kart del Giomarelli era rimasto lievemente danneggiato. Dal DVD prodotto dal Tellone appare evidente che la "bagarre" si è risolta in brevissimo tempo: il Giomarelli ha improvvisamente aggredito il Tellone, dandogli una spinta; e nessuna reazione fisica vi è stata da parte di questo. Non è dato conoscere se e quali parole siano state pronunciate dal Tellone o da suo padre all'indirizzo del Giomarelli, né se esse abbiano trascorso in vere e proprie ingiurie, o siano rimaste nei limiti di una pur legittima reazione.

In tale situazione va accolta per il Tellone la richiesta di assoluzione del Procuratore Federale.

Quanto al Giomarelli, tenuto conto della sua leale ammissione di avere percosso il Tellone e del suo stato di comprensibile irritazione per l'incidente verificatosi in corso di gara, il Collegio ritiene equa la sanzione della sospensione delle licenze per giorni 30 con l'ammenda in €. 1.000,00.

*Muc*



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Giomarelli Luca (lic. n. 361784) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 30 e dell'ammenda di euro 1.000,00.

Dichiara escluso l'addebito nei confronti del licenziato Tellone Pasquale (lic. n. 296509).

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)